



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 26 giugno 2019

Le novità del Decreto Crescita 2

I Ddl di conversione 34/2019 ora al Senato prevede interessanti novità.

Continuiamo l'elencazione delle principali novità del Decreto Crescita:

Modifiche per i forfettari	Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti.
Incentivi edilizia	Fino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto a fabbricato preesistente, con conseguimento della classe energetica A o B e nel rispetto della normativa antisismica e provvedano all'alienazione degli stessi per almeno il 75% l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna
Esenzione TASI immobili merce	A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico	Introdotta la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal

	fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Quest'ultimo ha, a sua volta, facoltà di cedere detto credito ai propri fornitori.
Bollo fatture elettroniche	Nel caso di emissione di fatture elettroniche senza l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo è l'Agenzia delle Entrate ad integrare le stesse mediante procedure automatizzate. Si applicano le sanzioni ordinarie (30%).
Corrispettivi giornalieri Per il primo semestre, decorrente dal 1° luglio 2019 e dal 1° gennaio 2020 le sanzioni non si applicano nel caso di trasmissione entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,	I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA
Lotteria degli scontrini	Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi alla lotteria degli scontrini è aumentata del 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
Locazioni brevi	I soggetti che intervengono come intermediari immobiliari, anche attraverso portali on line nell'ambito delle locazioni brevi, nella fase di incasso dei canoni da parte dei locatari, sono tenuti ad applicare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sulle somme da loro incassate e ad inviare all'Agenzia delle Entrate la relativa certificazione annuale. Se tali soggetti sono non residenti primi di una stabile organizzazione in Italia devono nominare un rappresentante fiscale.
Contabilità meccanizzata	La tenuta dei registri IVA acquisti e IVA vendita può avvenire su qualsiasi registro contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
Dichiarazioni d'intento	La volontà dell'esportatore abituale di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA deve risultare da

<p>E' punito con la sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta (era compresa tra 250 e 2.000 euro) il cedente o pretator che effettua cessioni o prestazioni, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento.</p>	<p>apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa telematicamente all'Agenzia stessa, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.</p>
<p>Liquidazioni periodiche IVA</p>	<p>I dati relativi al quarto trimestre possono essere effettuati con la presentazione della dichiarazione annuale IVA da inviare entro la fine del mese di febbraio.</p>
<p>Fattura immediata</p>	<p>Modificato da 10 a 12 giorni il termine entro cui emettere la fattura immediata.</p>
<p>Tributi locali</p>	<p>Gli enti locali competenti possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.</p>
<p>Rottamazione ter e saldo e stralcio</p>	<p>Ad eccezione dei debiti che sono già stati ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla rottamazione ter presentate entro il 30 aprile 2019, il contribuente può decidere di esercitare nuovamente la possibilità per accedere alla rottamazione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 presentando l'istanza entro il 31 luglio 2019.</p>
<p>Credito d'imposta per la partecipazione a fiere delle PMI</p>	<p>Viene ammessa la possibilità di beneficiare, per il periodo d'imposta di entrata in vigore del decreto, del credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono sia in Italia che all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta viene riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per il 2020.</p>